

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale N. 87/363 del 03/08/2022




Comune di Serrenti

Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - "AGIUDU TORRAU" 2021

PARTE SECONDA

Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 - D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021



AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Presentazione domande con decorrenza dal 04/08/2022

con procedura a sportello ossia senza scadenza fino a esaurimento dei fondi disponibili

Il Responsabile del Servizio

Visti

- La Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
- Altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021;

Richiamate:

- La deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in via preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S.”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via definitiva “Le linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S.”;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23/09/2021 di Presa d’Atto Linee Guida per il biennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze nell’ambito del Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” anno 2021, relativamente alla Parte Seconda delle Linee Guida regionali - altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19.

Tali interventi si rivolgono a favore dei nuclei familiari che si trovano a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali e comunque prioritariamente a coloro che non hanno i requisiti per accedere al Re.I.S. Parte Prima e al Reddito di Cittadinanza. Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Serrenti.

La procedura sarà a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili per la presente finalità.

Art. 1 OGGETTO

L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle Linee guida regionali, come riportato nell’Art. 2 del presente Avviso Pubblico.

Il Comune gestirà tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi e comunque entro la scadenza dell’intervento, la cui durata massima è fissata in 6 mesi.

L’importo assegnato al Comune di Serrenti per l’annualità 2021 è pari a € 24.076,87.

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a € 15.000.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 € e 15.000 € si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato alla delibera Regionale n. 23/26 del 22.06.2021.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2.

Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo "Deroghe".

Deroghe

In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come previste nelle linee guida.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia per usufruire della deroga di cui sopra, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 (allegato alla presente).

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

Art. 3 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- Della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (almeno del 25%);
- Della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o

dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori (in assenza o in attesa di benefici economici);

- Della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- Della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- Di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- Della presenza di minori o anziani non autosufficienti;
- Dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- E comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Se, a seguito della valutazione professionale, l'esito della stessa è positivo, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un patto sociale/progetto personalizzato con il Servizio Sociale, finalizzato al perseguimento di obiettivi e azioni per il superamento delle condizioni di povertà.

Art. 4 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti e comprovante la situazione di disagio socio economico quale conseguenza della pandemia Covid-19, potrà essere presentata a decorrere dal 04/08/2022, a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Serrenti in orari di apertura al pubblico, oppure inviata al seguente indirizzo PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato a questo avviso.

Le istanze saranno gestite a sportello e pertanto la domanda potrà essere presentata fino all'esaurimento dei fondi a disposizione con le modalità di cui sopra.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.serrenti.ca.it o presso l'ufficio protocollo dell'Ente.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISEE 2022;
- fotocopia del codice IBAN;
- ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza per l'anno 2022;
- ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza per l'anno 2022;
- se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92, altra documentazione utile comprovante la modifica della situazione lavorativa/economica, ecc).

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento. Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di

sostegno e i risultati conseguiti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie per al loro integrale recupero.

Art. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE

Le domande pervenute al Comune saranno esaminate in ordine di arrivo al Protocollo e a seguito della valutazione professionale del Servizio Sociale sarà comunicato al richiedente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo, l'entità e la durata; successivamente il beneficiario dovrà sottoscrivere un patto sociale/progetto personalizzato, concordato con il Servizio Sociale, finalizzato al perseguimento di obiettivi e azioni per il superamento delle condizioni di povertà.

Le domande saranno accolte, valutate ed eventualmente ammesse con erogazione del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili e dunque solo nel caso di disponibilità del fondo.

Il beneficio sarà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di ammissione allo stesso. Le domande saranno accolte, valutate ed eventualmente ammesse con erogazione del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili, solo nel caso di disponibilità del fondo.

Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi diversi da quelli previsti. In caso di documenti illeggibili o per approfondimenti finalizzati alla valutazione tecnico-professionale, il servizio sociale potrà richiedere integrazione documentale ritenuta necessaria. La mancata presentazione della documentazione richiesta, costituirà causa della inammissibilità della domanda per mancanza di elementi essenziali alla valutazione.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, fermo restando che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o che tale percorso sia previsto nel patto sociale.

Art. 8 SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art. 2 del presente avviso, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 10 PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune, sezione avvisi e nella home page del sito web istituzionale www.comune.serrenti.ca.it.

Art. 11 INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, ai numeri 07091519221-222-223.

Art. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Serrenti, 03/08/2022

Il Responsabile del Servizio
Ass. Soc. Spec.
Maria Giuseppina Cossu